

00789-24



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
ogni dato identificativo,
a norma dell'art. 52
d. lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

MARIA VESSICHELLI
GIUSEPPE DE MARZO
EGLE PILLA
MATILDE BRANCACCIO
ROSARIA GIORDANO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2567/2023

UP - 27/09/2023

R.G.N. 17904/2023

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████

avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO
D'AQUINO

che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputata [REDACTED] dalla condotta di diffamazione tramite *facebook* a lei contestata ed ha confermato la condanna di [REDACTED] per un'analogia imputazione, alla pena di 600 euro di multa.

La vicenda attiene alla pubblicazione di alcune frasi sul profilo *facebook* dell'imputata [REDACTED] ritenute offensive della reputazione di [REDACTED] accusata di aver offeso il figlio minore della prima, il quale era ospite ad una festa di bambini organizzata proprio dalla vittima della diffamazione e, dunque, additata come persona insensibile ed indelicata, oltre che solita voler impietosire gli altri "al fine di raggirare ed estorcere magari qualche soldo per nuove dimore o serate tra banchetti e alcool".

La Corte d'Appello ha ritenuto sussistente il reato per la portata diffamatoria evidente delle frasi, riferite ad una circostanza di fatto non veritiera (aver offeso il proprio figlio), ed ha negato, altresì, la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto.

2. L'imputata ricorre contro la citata sentenza deducendo, tramite il difensore di fiducia, quattro diversi motivi di censura.

2.1. Il primo motivo si concentra sulla denuncia di vizi di violazione di legge processuale e di motivazione carente ed illogica del provvedimento impugnato.

La difesa ritiene che la condanna sia stata basata sulle sole dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, per l'utilizzabilità delle quali sono necessari riscontri esterni costituiti, nel caso di specie, da sommarie informazioni testimoniali cartolari delle testi [REDACTED] (due delle mamme presenti alla festa, n.d.r.), acquisite dal giudice nel corso del processo e non validate dalla necessaria verifica in contraddittorio.

2.2. Il secondo argomento difensivo rinnova l'eccezione di improcedibilità del reato per tardività della querela, già proposta in appello e superata dalla sentenza impugnata.

La ricorrente sostiene che dal *dies a quo* in cui la persona offesa è venuta a conoscenza delle offese a lei rivolte (il 14.10.2016) sono decorsi 91 giorni sino al momento della presentazione della querela (il 13.1.2017), che, pertanto, sarebbe intempestiva, con conseguente improcedibilità del reato.

2.3. Nel terzo motivo di ricorso la difesa invoca la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 599 cod. pen.: le frasi denigratorie pubblicate su *facebook* ed oggetto di contestazione sono state scritte per reazione al fatto che la persona offesa aveva preteso, mediante un messaggio nella chat-gruppo *whatsapp* delle mamme, di cui entrambe facevano parte, che l'imputata si affrettasse a riprendere suo figlio alla festa, senza specificarne le ragioni, così generando in lei panico, mancando risposta alla sua richiesta di sapere se fosse accaduto qualcosa al proprio figlio; salvo poi venire a sapere,

una volta arrivata, che il bambino doveva essere allontanato dalla festa perché troppo vivace. Tale sequenza di avvenimenti ha determinato nella ricorrente uno stato d'ira per aver subito l'altrui fatto ingiusto, con conseguente, immediata reazione costituita dalle frasi pubblicate sul profilo social.

2.4. Un ultimo motivo di ricorso invoca il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-*bis* cod. pen., negato dai giudici d'appello nonostante ricorrano tutte le condizioni normative e di fatto per poter applicare la citata disposizione (incensuratezza dell'imputata, valutazione positiva dei parametri di giudizio dettati dall'art. 133 cod. pen.).

3. Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto, con requisitoria scritta, l'inammissibilità del ricorso.

4. La parte civile, tramite il difensore di fiducia, ha depositato una consistente memoria con conclusioni di rigetto del ricorso, segnalando, motivo per motivo, la manifesta infondatezza delle ragioni della ricorrente e chiedendo la rifusione delle spese sostenute nel giudizio di cassazione, per 9.239 euro totali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente all'ultimo motivo di censura, per le ragioni che si indicheranno di seguito.

2. Il primo argomento proposto dalla difesa dell'imputata è generico e manifestamente infondato.

Come noto, alle dichiarazioni della persona offesa non si applicano i canoni valutativi prescritti dal terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. ed esse possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (*ex multis* cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, Pirajno, Rv. 261730-01 e, anzitutto, Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01). Gli eventuali "riscontri" richiesti in caso la persona offesa testimone sia costituita parte civile possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21136 del 26/3/2019, S., Rv. 275312).

Inoltre, risulta allo stesso modo affermazione condivisa da unanime giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso, Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, Cammarota, Rv. 262575-01; nonché, in generale, sulla valutazione della prova testimoniale, il suo carattere di giudizio di merito e i limiti del sindacato di legittimità Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 236201; Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01).

In ogni caso, nella fattispecie sottoposta al Collegio il motivo di ricorso risulta genericamente formulato poiché non viene evidenziato, rispetto alla più ampia sentenza impugnata, il rilievo decisivo della prova che si chiede di espungere (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416) e, inoltre, non si tiene conto del fatto che, per entrambe le testi "a riscontro", solo genericamente il ricorso lamenta l'acquisizione delle dichiarazioni, non adducendo la propria opposizione in giudizio; e ciò a prescindere dalla constatazione che, come messo in luce dalla parte civile nella sua memoria conclusiva, le testi sarebbero state comunque ascoltate in dibattimento.

2.1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La ricorrente sostiene che dal *dies a quo* in cui la persona offesa è venuta a conoscenza delle offese a lei rivolte (il 14.10.2016) sono decorsi 91 giorni sino al momento della presentazione della querela (il 13.1.2017), che, pertanto, sarebbe intempestiva, con conseguente improcedibilità del reato.

Il ragionamento è viziato dal punto di vista logico-giuridico poiché è noto che il termine per proporre la querela è di tre mesi, e non di novanta giorni, decorrente, ex art. 124, comma primo, cod. pen., dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato (Sez. 2, n. 37353 del 5/11/2020, Gozzini, Rv. 280461; in motivazione la Corte ha evidenziato che la scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese).

Il termine in esame, pertanto, non era scaduto al momento della presentazione della querela, come è evidente dall'indicazione delle date proposta dalla stessa ricorrente.

2.2. Anche il terzo motivo di ricorso, con cui si invoca la causa di non punibilità prevista dall'art. 599 cod. pen., è manifestamente infondato, oltre che inammissibile anche perché formulato secondo direttrici di censura che propongono una diversa valutazione del risultato probatorio sintetizzato con logica sequenza motivazionale dalla sentenza impugnata.

Invero, non vi è dubbio che la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma 2, cod. pen. sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile

convivenza; tuttavia, tale lesione deve pur sempre essere apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione della rilevanza della mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l'agente (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 21133 del 9/3/2018, Iachetta, Rv. 273131 e Sez. 5, n. 4943 del 20/1/2021, Pierandozzi, Rv. 280333).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso che alla base dell'invettiva a mezzo social, postata dalla ricorrente, vi fosse una condotta della persona offesa definibile come "ingiusta" su di un piano di valutazione oggettivo, non potendo ritenersi tale l'eventuale richiesta di contenimento della estrema vivacità del figlio dell'imputata, suo ospite, né la richiesta di portarlo via dalla festa che si teneva in casa della vittima, né essendo provato, infine, che costei lo abbia in qualche modo offeso (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

2.3. Deve ritenersi fondato, invece, il quarto argomento proposto dalla difesa, riferito al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto.

La difesa ha proposto puntuale motivo d'appello con cui ha chiesto l'applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen.

La Corte d'Appello, pur motivando ampiamente con riguardo alla gravità della condotta, si è limitata ad insistere sugli aspetti obiettivi del fatto, tautologicamente richiamando la tipicità criminosa, secondo la fattispecie concreta, con riguardo alla portata diffamatoria delle frasi postate e alla diffusività dello strumento di propalazione utilizzato.

Tali aspetti, pur potendo rientrare nel fuoco della valutazione ex art. 131-*bis* cod. pen., là dove espressivi di una non particolare lievità dell'offesa posta in essere, rappresentano solo una parte del più ampio giudizio richiesto dalla disposizione di favore.

Come insegnano le Sezioni Unite, infatti, il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Nel caso sottoposto al Collegio, è mancata una verifica più specifica di alcuni degli ulteriori aspetti valutativi fondamentali per il giudizio (in particolare, il grado di colpevolezza e l'entità del danno alla reputazione arrecato), che, anche alla luce del peculiare contesto in cui sono maturate le frasi diffamatorie, meritano una più meditata e motivata opzione, a prescindere dagli esiti, di conferma o meno, del giudizio di inconfigurabilità della causa di esclusione della punibilità in esame.

3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, limitatamente alla statuizione relativa all'art. 131-*bis* cod. pen., che dovrà essere al centro del nuovo

giudizio da parte del giudice del rinvio (gli altri motivi di ricorso vanno, invece, dichiarati inammissibili, come già esposto).

In proposito, si rammenta che, nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (cfr., *ex multis*, Sez. 2, n. 20884 del 9/2/2023, Franchi, Rv. 284703 e Sez. 5, n. 30383 del 30/3/2016, Mazzocoli, Rv. 267590).

3.1. Deve essere disposto, altresì, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto.

In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d. lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 27 settembre 2023.


Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Maria Vessichelli



CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

09 GEN 2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise

